This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HDI
HL 3QED

PANIZZA

Cassa nazionale di pensioni per gli operai

1893

HARVARD
LAW
LIBRARY

ITA
958
PAN

Digitized by Google

Digitized by Google

Italy
On. Lucchini G.
omaggio (20)

CASSA NAZIONALE

DI

PENSIONI PER GLI OPERAI

DISEGNO DI LEGGE E RELAZIONE

ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA

SULLE ISTITUZIONI DI PREVIDENZA E SUL LAVORO

DEL DEPUTATO

MARIO PANIZZA

ESTRATTO

dagli ***Annali del Credito e della Previdenza***, N. 26
del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio
Anno 1893.

ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO
VIA UMBRIA

1893

BIBLIOTECA LUCCHINI
6174
N.° d' ord. 327
Digitized by Google

DEC 20 1930

Digitized by Google

RELAZIONE

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio presenta, ancora una volta allo studio di questa Commissione consultiva, un disegno di legge per l'istituzione di una *Cassa Nazionale di pensioni per gli operai.*

Nell'affidarmi l'incarico di riferire su questo disegno di legge, l'onorevole Ministro cortesemente mi dichiarava « che avrebbe accettato volontieri quelle proposte e modificazioni che credessi di fare, affinchè la legge corrisponda meglio allo scopo », e particolarmente poi m'interessava « a rivolgere la mia attenzione intorno ai mezzi di aumentare, per quanto è possibile, i proventi della Cassa, essendo questo il punto debole del disegno di legge, come lo era degli altri sullo stesso oggetto. »

Non ho esitato a valermi di questa facoltà; poichè il provvedimento fa parte del programma esposto nella relazione ufficiale che precedeva il decreto di scioglimento della Camera, dove era additato al paese fra quelli che *un governo saggiamente e schiettamente democratico non poteva più oltre differire*, ed era quindi ragionevole il pensare che con queste parole non si volesse alludere a proposte precedenti, che non si potrebbero ritenere, per nessun riguardo, adeguate a così alto scopo. Se il Ministro col suo progetto si manteneva pure dentro limiti assai modesti, senza dubbio, fu per le difficoltà che presentava la soluzione del problema; ma perciò dovevo ritenere tanto più sincero il desiderio da lui espresso, che la Commissione co' suoi lumi concorresse a modificarlo e a renderlo propriamente conforme ai principii ai quali s'ispira e alla lunga ed universale aspettativa delle classi operaie.

Anche nel disegno di legge sottoposto al vostro esame, come in tutti gli altri, che si sono avvicendati dinanzi al Parlamento, sia presentati dai vari Ministeri, sia d'iniziativa di singoli deputati, non si

Digitized by Google

esce dalla sfera della pura previdenza, vale a dire, si lascia l'assicurazione assolutamente facoltativa.

Il concetto dell'assicurazione obbligatoria non ha avuto fortuna in Italia, e non trova anche oggi che pochi fautori. Certo che non si è mai tentato d'introdurlo nelle disposizioni legislative che furono proposte in questa materia. Noi pure non saremmo disposti a seguire quest'indirizzo.

Per quanto si convenga che lo Stato non debba limitarsi ad un'azione negativa della difesa dei diritti, ma debba concorrere in modo positivo a tutela dei deboli, e anzi sia nella necessità di estendere questa sua funzione integrativa quanto più va poggiando sopra basi larghe e popolari, non crediamo tuttavia che ciò torni incompatibile colla libertà e l'iniziativa individuale, ed il progresso civile che ne deriva non possa conciliarsi con queste. Lo Stato va incontro agli individui ed alle libere associazioni, per secondarne gli sforzi e renderli quanto più sia possibile efficaci; però è evidente che la sua azione in questo campo rimane circoscritta dallo stesso obbiettivo che si propongono gl'individui e le libere associazioni, vale a dire, questo obbiettivo per legittimare un concorso dello Stato deve essere tale, che in esso, pur raggiungendo un beneficio individuale, si possa sempre scorgere un interesse collettivo, o, come suole dirsi, sociale. Se lo Stato, invece, si assumesse il còmpito di provvedere, all'infuori d'ogni libera iniziativa, alla sorte dei singoli individui, affermerebbe il proprio diritto di regolare, esso stesso, sin da principio e dovunque, i loro atti, per coordinarli allo scopo prefisso; la sua azione non avrebbe confini, nè scelta subordinata ad interessi sociali, e si cadrebbe in tutti gl'inconvenienti di quella uggiosa e soverchia ingerenza, tanto paventata dagli individualisti. Perciò riteniamo che lo Stato debba venire in aiuto di coloro che intendono assicurare a sè stessi in tarda età un onesto riposo, dentro i limiti però nei quali sia ben chiaro che lo Stato, anche incoraggiando la previdenza ed il risparmio, consegue non già un fine di tornaconto privato, ma di utilità sociale.

Da questo punto di vista non si comprenderebbe l istituto dell'assicurazione obbligatoria; il quale non è altro che una forma di beneficenza di Stato, fatta in gran parte a spese dei beneficati, che, oltre il richiedere il più complicato congegno burocratico, non è mai riuscita a diventare per gli assicurati un beneficio apprezzabile.

Digitized by Google

e corrispondente ai bisogni. Nè si potrebbe far prevalere il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione, fondandosi su ciò che è già adottato dalle pubbliche amministrazioni, poichè non vi è analogia tra l'operaio libero con salario incerto e il funzionario con stipendio fisso e anticipatamente assicurato da chi nello stesso tempo garantisce la pensione.

Quando, come accade in Italia dopo la legge 30 giugno 1889, lo Stato pone a proprio carico il ricovero ed il mantenimento degli inabili al lavoro, nè domanda od impone alcun sacrificio ai beneficati, non li distingue a seconda delle professioni od altro, risponde a un sentimento di civiltà e di filantropia, e raggiunge un fine proprio di ordine pubblico. Ma, trattandosi di stabilire pensioni per la vecchiaia, non può che restringersi a secondare gli sforzi di coloro che tendono a questo scopo; e non di tutti indistintamente, ma di quelli soltanto che, vivendo di lavoro, non sono in grado di accumulare risparmi sufficienti per assicurare a sè stessi in quella tarda età almeno il minimo necessario all'esistenza.

Il suo intervento in questo caso è legittimato da parecchie ragioni: in primo luogo, dovendo provvedere agli invalidi al lavoro, col ricovero e col mantenimento, è un interesse dello Stato il trasformare più che sia possibile queste spese di beneficenza e di repressione dell'accattonaggio in premi alla previdenza ed al risparmio; e ciò anche per innalzare sempre più il livello morale di queste classi, poichè è una verità ovvia, che l'uomo associato ad un istituto di previdenza, non solo è tolto a tutti i rischi sospesi sul capo di colui che vive alla giornata; ma, come dice uno scrittore che da gran tempo ha trattato questa materia, « si può considerare salvo moralmente, perchè l'idea di previdenza risponde a tutto un insieme di sentimenti benevoli e protettivi » (1). In secondo luogo, è un interesse di Stato la produzione, e quindi il favorire gl'individui che vi concorrono coll'opera loro, senza ritrarne, per il modo di retribuzione e le vicende della richiesta, un compenso tale da consentire notevoli risparmi. Infine, è anche supremo interesse di conservazione sociale disseminare fra le moltitudini, che oggi si agitano per rendere meno infelici le loro sorti, qualche centinaio di

(1) Robert V.: *De la Caisse générale des retraites pour la vieillesse - Revue algér. et coloniale*, 1860, p. 420.

Digitized by Google

migliaia di persone che, coll'animo sereno di chi vede assicurato il proprio avvenire, possa con sentimento pacato portare un giudizio equanime sui più ardui problemi che oggi sono imposti dalla libertà e commuovono profondamente le classi operaie, per predisporne tra i compagni la soluzione, senza strazi e dolorosi conflitti.

Noi accettiamo dunque la base sulla quale il Ministero fonda il disegno di legge, cioè, quella dell'assicurazione libera o facoltativa.

Venendo ora alle particolari disposizioni della legge, dobbiamo, anzitutto, cercare che rispondano nel modo più rigoroso al concetto che l'informa e che è espresso nel titolo col quale viene indicato il nuovo Istituto, cioè, di *Cassa Nazionale di pensioni per gli operai*.

È giusto che sia detta nazionale, perchè il beneficio si estende a tutti gli operai di qualunque parte d'Italia, e inoltre deriva da provvedimenti di Stato. Essendo però una *Cassa di pensioni*, verrebbe distratta dal suo vero obbiettivo, se si volesse farne una Cassa di depositi o di risparmio, e il fondo relativo servisse ad altro scopo, sia pure egualmente benefico, all'infuori di quello di conferire *pensioni*. Secondo noi, non si riuscirà a fare nulla di serio, se non si mantiene dentro i termini più precisi l'obbiettivo speciale di questa istituzione.

Perciò proponiamo che il contributo annuale degli inscritti sia unico, e solo variabile secondo le età, calcolato in base ad apposita tabella; in altri termini, vogliamo che il versamento del contributo sia quello soltanto che può assicurare il minimo della pensione. Per versamenti maggiori, la Cassa Nazionale assumerebbe le funzioni di una cassa ordinaria di risparmio, e non terrebbe fermo il fine esclusivo per cui viene istituita. Nè si può obbiettare che così non verrebbe incoraggiato il risparmio in coloro che volessero farlo in più grandi proporzioni; poichè la pensione non è nel caso nostro il semplice corrispettivo dei capitali ed interessi accumulati dal risparmio, ma qualche cosa di assai più rilevante, che viene concesso per ragioni d'ordine sociale, che non sono in alcun rapporto coll'entità dei versamenti fatti. Quando l'operaio sia in grado di fare risparmi più cospicui di quelli richiesti dalla Cassa di pensioni, si rivolgerà alle Casse istituite espressamente a riceverli, e

Digitized by Google

potrà esercitare qui, in più larga sfera, la sua virtù previdente. La Cassa pensioni non rappresenta una previdenza completa, come questa non è rappresentata neppure dalla Cassa di risparmio. Nel primo istituto si deve soddisfare alla doppia condizione della continuità dei versamenti e di raggiungere l'età stabilita, ma l'avvenire è certo e sereno; nel secondo istituto, invece, il versamento fatto nei giorni migliori, l'operaio lo ritrova nei giorni di angustia, e non corre il rischio di perdere i versamenti fatti, per morosità od altro; però non assicura la propria esistenza per gli anni in cui si troverà invalido al lavoro. Le due istituzioni sono, adunque, di diversa indole, hanno un obbietto diverso, e perciò debbono essere tenute distinte « quando anche si volessero coordinare nell'intento », come diceva un nostro collega, « di conseguire la tranquillità nella vecchiaia, senza perdere di mira il presente, senza privarsi cioè dei mezzi, per gli altri bisogni che possono presentarsi in qualunque momento dell'esistenza e che purtroppo si presentano e abbastanza spesso » (1).

Non sarebbe propriamente una cassa di *pensioni*, se si limitasse a corrispondere all'assicurato il capitale e relativi interessi composti anche in forma di vitalizio. Questa è ancora una funzione da Cassa di risparmio. Si potrebbe osservare che lo Stato vi aggiunge una quota propria di concorso da ripartirsi fra gl'iscritti; ma ciò equivale a dare una quota d'interesse alquanto superiore a quella corrente sul mercato, e quindi, neppure sotto questo aspetto, si potrebbe riconoscere tra la Cassa di pensioni e una Cassa ordinaria di risparmio una vera e sostanziale differenza. E lo stesso, ed a maggior ragione dicasi, se invece di liquidare un assegno annuo, fosse in facoltà dell'inscritto di farsi pagare un capitale ragguagliato al suo credito formato dai versamenti e relativi interessi composti e dalle quote di concorso.

Ma viene ora un'altra considerazione non meno importante.

Lo Stato istituisce una Cassa di *pensioni* per gli operai. Non si comprende come possa darsi il nome di *pensione* ad una rendita costituita dalla accumulazione di capitali ed interessi, che, sommata alla quota di concorso, non sarebbe che una quantità trascu-

(1) Besso. *Sulla Cassa-Pensioni per gli operai nella provincia Bolognese - Rivista della beneficenza pubblica, ecc.* - Anno V., p. 215.

Digitized by Google

rabile di fronte a ciò che si può ritenere come il minimo indispensabile all'esistenza. Nel disegno di legge che il Ministero proponeva, il contributo annuo minimo di lire 12, come capitale accumulato, darebbe:

Tempo	Capitale accumulato	Rendita 4 °/₀ annua
Dopo 15 anni	L. 240. 26	L. 9. 61
Id. 20 id.	» 357. 24	» 14. 29
Id. 30 id.	» 673. 02	» 26. 92

Ora è chiaro a che cosa si ridurrebbe la rendita calcolata al 4 °/₀ nei tre casi suesposti.

Se si mette in rapporto col fondo di ripartizione costituito dalla legge, che darebbe a calcolo una rendita di 300,000 lire annue, e vi fossero soltanto 150,000 inscritti, toccando a ciascuno la quota di lire 2 annue, i capitali accumulati e le rendite annue corrispondenti aumenterebbero di un sesto dei valori sopraccennati. Le rendite annue anche così aumentate si ragguaglierebbero a L. 12, L. 17. 86 e L. 33. 65 rispettivamente. Ora, nonchè una pensione, questi assegni non potrebbero neppure meritare di essere considerati come sussidi.

Anche la parola *pensione* deve, adunque, rispondere ad un concetto ben determinato; essa viene conferita alla vecchiaia e non può rappresentare meno del minimo necessario all'esistenza. È solo così che lo Stato raggiungerebbe gli effetti sociali per cui interviene; qualunque significato diverso si volesse dare alla parola pensione, renderebbe illusorio e ridicolo, con discredito del governo e del legislatore, ogni provvedimento che si fregiasse col nome di Cassa di pensioni.

Si potrebbero poi considerare come stimolo efficace alla previdenza gli assegni annui sopramenzionati? Ognuno vede che anche per questo lato il disegno di legge mancherebbe intieramente al suo scopo.

Quindi, secondo noi, o si deve rinunziare ad ogni disegno di legge che riguardi pensioni per la vecchiaia, o il punto di partenza del disegno di legge dev'essere la promessa esplicita all'iscritto che, giunto all'età più tarda, potrà limitare il suo penoso lavoro, se ancora è abile, in quanto gli viene assicurato un onesto riposo; o è

Digitized by Google

reso inabile del tutto a sostentarsi, e troverà almeno assicurata l'esistenza così da essere sottratto alla necessità di mendicare o all'onta del ricovero forzato.

È perciò che nel disegno di legge all'articolo in cui si stabilisce mediante tabella il contributo annuo, pagabile in rate dagli iscritti, si soggiunge: « A sessant'anni compiuti hanno diritto alla pensione di annue lire 365, pagabili in rate mensili posticipate. »

Si comprende come tutte le altre disposizioni derivano da questa premessa, che è la sola che possa giustificare un tale disegno di legge, e vi sono interamente subordinate.

Nel progetto ministeriale, all'articolo 4, si stabiliva che le pensioni fossero regolate col sistema dei conti individuali e della mutualità: non avremmo difficoltà ad accettare anche questa base, se si potessero combinare i due sistemi in modo che il risultato consentisse la pensione nel significato proprio che vogliono dare a quella parola.

Noi crediamo, però, che sia necessario dare uno sviluppo prevalente alla mutualità.

Se l'operaio fosse tenuto a formarsi la rendita annua vitalizia di 365 lire col suo solo contributo, questo, calcolato sulla base esclusiva della mutualità, dovrebbe essere nella misura indicata dalla seguente tabella:

Età		Contributo annuo
a 20 anni	L.	23. 23
» 25 »	»	31. 14
» 30 »	»	42. 52
» 35 »	»	59. 72
» 40 »	»	87. 52
» 45 »	»	137. 21

Ora, mentre il contributo degli inscritti non si potrebbe ritenere proporzionato in Italia alla media dei salari, massime dagli anni 35 ai 45, non presenta però nulla di eccessivo, e tra i 20 e i 30 anni si potrebbe ritenere non eccedente le forze del più modesto operaio.

In questo caso, lo Stato non concorrerebbe con alcun contributo

Digitized by Google

finanziario, nè fondo di riserva; tuttavia il suo intervento sarebbe già un beneficio molto apprezzabile per la Cassa delle pensioni, anzi solo questo intervento verrebbe ad assicurarne il successo; poichè, in primo luogo, metterebbe a proprio carico il fondo necessario per garantire la pensione dalle eventuali deviazioni della legge di mortalità presa come base dei calcoli; in secondo luogo, potrebbe liberare la Cassa dalle spese d'amministrazione e avvantaggiarla di tutte le esenzioni fiscali e postali. Ciò non potrebbe fare nessuna compagnia privata d'assicurazione. Ed è per questo che in Inghilterra, la terra classica del decentramento, il paese della libertà e dell'iniziativa individuale, dove è innata la riluttanza per ogni intervento inutile dei poteri pubblici, fin dal 1865, discutendosi la memorabile legge di Gladstone (1), si è accolta l'idea, e non fu più abbandonata, che l'assicuratore del popolo non può essere che lo Stato.

Però, quando si parla di concorso dello Stato, per gli operai veri, noi intendiamo qualche cosa di più; si vuole, cioè, che lo Stato concorra con un proprio contributo, in modo da ridurre il contributo degli inscritti in quei limiti nei quali può esercitarsi il massimo sforzo della previdenza, senza che il sacrificio diventi insopportabile a quelli che si vogliono beneficare. Tutta la difficoltà sta nel proporzionare il contributo dello Stato a quello degli iscritti.

Noi riteniamo che non sia, anche nelle condizioni presenti dell'operaio, soverchio fissare il limite minimo del contributo, vale a dire, per chi s'iscrive alla Cassa all'età di 20 anni, a 18 lire annue.

I contributi, a seconda dell'età, avrebbero la seguente gradazione:

Età	Contributo annuo
a 20 anni . . . . . L.	18. »
» 25 » . . . . . »	24. 13
» 30 » . . . . . »	32. 95
» 35 » . . . . . »	46. 28
» 40 » . . . . . »	67. 82
» 45 » . . . . . »	106. 32

(1) *An act to grant additional facilities for the Purchase of small Government Annuities, and for assuring Payments of Money on Death*, 14 luglio 1864.

Digitized by Google

Si troverà ancora troppo elevato il contributo degli inscritti dell'età dai 35 ai 45; ma si deve considerare, che, se così non fosse, non vi sarebbe alcuno stimolo per l'operaio a cominciare l'iscrizione il più presto possibile. Per integrare il capitale che deriva dai contributi degli iscritti, relativi interessi e mutualità, per avere la rendita vitalizia stabilita dalla legge in 365 lire, lo Stato dovrebbe concorrere per un quarto circa dei valori indicati nel primo prospetto. E in questo caso potrebbe tenere due metodi: o pagare alla liquidazione di ciascuna pensione la somma necessaria; oppure, per ogni iscritto, corrispondere alla Cassa di pensioni una quota annua supplementare, eguale alla differenza, per ciascun iscritto, a seconda dell'età, delle cifre dei due prospetti più sopra riportati.

Noi preferiamo quest'ultimo metodo. Col primo, l'onere verrebbe a pesare sopra un solo esercizio; col secondo, la somma verrebbe frazionata per tutti gli anni di contribuzione dell'iscritto.

Lo Stato, adunque, dovrebbe pagare ogni anno per ciascun iscritto:

Età		Contributo annuo dello Stato
a 20	anni . . . . . L.	5. 23
» 25	» . . . . . »	6. 13
» 30	» . . . . . »	9. 57
» 35	» . . . . . »	13. 44
» 40	» . . . . . »	19. 70
» 45	» . . . . . »	30. 89

Per calcolare la somma complessiva che occorrerebbe allo Stato, siamo in questo caso in presenza dell'incognita degli iscritti.

Tuttavia si possono fare delle considerazioni che indirettamente ci conducono allo scopo. Se noi supponiamo che alla Cassa delle pensioni venisse ad iscriversi tutta la popolazione operaia italiana d'ambo i sessi e di tutte le età dai 20 ai 45 anni, si potrebbe valutare, con molta approssimazione, il numero degli iscritti a 5,000,000; in questo caso, il contributo supplementare dello Stato, tenuto conto de' suoi decrementi per le morti e de' suoi incrementi pei nuovi iscritti, sarebbe di circa 52,000,000 all'anno. Ma non è neppure lontanamente presumibile che si possa avere tal numero d'iscritti; si può fare la più esagerata delle previsioni, supponendo che la Cassa abbia fin dal principio della sua istituzione mezzo mi-

Digitized by Google

lione di iscritti; il contributo supplementare dello Stato discenderebbe, in tal caso, a 5,000,000 annui, somma esigua, se si raffronta alla grandezza ed all'importanza di una tale istituzione.

Vi è però un fondo patrimoniale la cui rendita andrebbe a diminuzione del contributo supplementare dello Stato; per ora è una quantità quasi trascurabile, e lo Stato garantisce il pagamento delle pensioni coll'articolo 5 della legge, secondo cui « la Cassa delle pensioni per ogni iscritto addebita allo Stato il contributo supplementare. » Però, collo stabilire quel fondo, l'articolo suddetto rimane uno stimolo, una pressione per aumentarne i proventi, poichè si sentirà sempre la necessità di restringere vieppiù, con questo mezzo, l'onere del bilancio. Perciò non abbiamo voluto nulla aggiungere all'articolo 4, che non fosse già nel disegno di legge ministeriale, per quanto convinti, che qualche cosa di più non sarebbe impossibile fare. Si potrebbero aggiungere, come fu già proposto, una parte degli utili netti delle Casse di risparmio ordinarie e postali, o dei depositi giudiziali, o si potrebbe rendere più proficuo l'espediente indicato alla lettera *d*) con speciali provvedimenti, come, ad esempio, qualche centesimo addizionale alle tasse di successione, od anche facendo concorrere, con un piccolo contributo, coloro che impiegano gli operai e sono i più direttamente interessati ad assicurarne le sorti. Ma siccome questi provvedimenti debbono essere commisurati man mano alla necessità, così sarebbe superfluo il porli fin d'ora in discussione.

Si sono tenuti distinti dal fondo patrimoniale i lasciti e doni che dai privati o dai corpi morali possono pervenire alla Cassa, poichè è evidente che un beneficio agli iscritti non può consistere che in una diminuzione del contributo a cui sono obbligati, e il reddito di un fondo così costituito avrebbe una designazione speciale affatto diversa da quella del fondo patrimoniale. È in questo campo che potrà esercitarsi e svolgersi ampiamente la beneficenza locale.

Ciò posto, si comprende come sia necessario dare alla mutualità uno sviluppo assai maggiore che non abbia ricevuto nel progetto ministeriale ed aggiungere altre speciali disposizioni.

All'articolo 6 del progetto ministeriale, l'iscritto che per due anni non abbia versato il contributo perde il diritto alla pensione, ma gli si concede di ritirare le somme da lui o da altri per lui versate, perdendo solo i relativi interessi. È, invece, necessario stabilire che in

Digitized by Google

caso di decadenza per morosità l'intero capitale passi al fondo generale della Cassa. Così, all'articolo 9 dello stesso progetto, è stabilito che se l'iscritto muore prima di avere acquistato il diritto alla pensione, il totale dei contributi da esso o per esso versati e dei relativi interessi composti sarà pagato agli eredi; e così pure, se l'iscritto muore dopo avere acquistato il diritto alla pensione, verrebbe pagato ai suoi eredi un capitale eguale a quello che sarebbe spettato al defunto, se al giorno della morte ne avesse chiesto il pagamento.

Col nostro principio, che richiede una applicazione più rigorosa della mutualità, queste disposizioni non sono più ammissibili. Per noi « se l'iscritto muore prima di avere compiuto i sessant'anni, i contributi da lui o per lui versati passano al fondo generale. » Non deve inoltre venire contemplata la famiglia od altri eredi; la pensione è nel concetto nostro un assegno personale per lo scopo definito di assicurare l'esistenza al vecchio operaio, e non potrebbe essere così eccedente i capitali versati, compresi i relativi interessi, se dovesse andare a beneficio di altri che, per quanto a lui uniti da vincoli di parentela, non vi hanno in alcun modo diritto. Il sistema dei conti individuali è inevitabile quando si tratta solo di riavere i versamenti fatti e i relativi interessi, e rimane assolutamente incerta la quota di concorso, che, ripartita, dovrà aggiungere qualche cosa al capitale accumulato dal risparmio; ma oltrechè il principio di mutualità non può essere rifiutato dai lavoratori per quel sentimento di fratellanza che li unisce non solo nella stessa patria, ma in tutto il mondo, il rischio diventa logico e naturale quando assicura un premio che non si potrebbe in alcun altro modo conseguire.

E rimane pure abolita la disposizione sancita all'articolo 7 del disegno di legge ministeriale, secondo cui l'iscritto, invece della liquidazione vitalizia, può chiedere il pagamento di un capitale, e per ragioni evidenti. La tarda età, in persona logora da una vita di penose fatiche, e circondata da famiglie spesso interessate a trarre profitto dalla debolezza del vecchio, non è la più sicura garanzia che il capitale non sia distratto per scopi diversi da quelli contemplati dalla legge.

Ma per quanto siasi voluto colle nostre proposte estendere il funzionamento della mutualità, è mantenuto, in certo modo, il sistema

Digitized by Google

dei conti individuali, come eccezione, per l'operaio che diventa invalido al lavoro prima di aver compiuto i sessant'anni. Sempre nell'intento di circoscrivere il disegno di legge al concetto pel quale viene proposto, e non menomare gli effetti della mutualità, avremmo voluto togliere qualsiasi disposizione che riguardasse l'invalidità per altre cause, all'infuori della vecchiaia. All'invalidità per malattie o per infortuni si deve senza dubbio provvedere, ma in sede diversa da una legge che ha il suo fine proprio e determinato. Non sembrerebbe tuttavia conforme all'equità colpire di decadenza e assorbire nel fondo generale i risparmi dell'iscritto, che cessa dal contribuire, non già perchè sia divenuto imprevidente, ma soltanto perchè la malattia e l'infortunio lo hanno reso invalido al lavoro.

Non si è potuto per esso pensare ad assegni vitalizi, ma si acconsente che possa ritirare i capitali versati e relativi interessi, non aumentati da alcuna quota di concorso. E, infatti, per l'assegno vitalizio la constatazione dell'invalidità dovrebbe essere assai più rigorosa, e in pratica verrebbe a complicare enormemente il congegno della legge; inoltre l'assegno vitalizio, dovendo essere proporzionato ai versamenti fatti, non rappresenterebbe più la pensione, ma una forma di sussidio annuo insufficiente ad ogni bisogno, e si tornerebbe a contraddire il principio della legge; e, infine, la quota di concorso dello Stato sarebbe erogata per scopi diversi da quelli stabiliti dalla legge che è di conferire una pensione alla vecchiaia. Si deve pure considerare che, ammettendo l'assegno vitalizio per gli invalidi al lavoro prima dei sessant'anni, sarebbe mutato l'obbiettivo della legge, che dovrebbe contemplare due specie di pensione, complicando in pratica i calcoli; mentre l'economia del disegno non è menomamente perturbata, se si stabilisce che l'iscritto, il quale diventi invalido prima d'aver compiuto i sessant'anni, abbia il diritto senz'altro di ricuperare i versamenti da lui fatti e i relativi interessi. Non sarebbe che un iscritto di meno alla Cassa delle pensioni.

Si è inoltre stabilito che « possono inscriversi alla Cassa Nazionale dagli anni 20 ai 45 di età tutti gl'individui d'ambo i sessi, cittadini italiani, che col lavoro manuale producono oggetti aventi carattere di scambio, e che sono retribuiti ad opera o con salario. »

Non sarà difficile, dopo ciò che fu detto più sopra, intendere

Digitized by Google

il concetto da cui siamo partiti per limitare così, con precisa definizione, gl'individui che sono ammessi a godere il beneficio della Cassa pensioni.

Fin da quando si cominciò a studiare dal Governo l'istituzione di una Cassa pensioni, si manifestava, almeno nel titolo dei disegni di legge, l'intendimento di crearla a solo vantaggio degli operai; però si accusava tale sistema come tendente a stabilire un regime di privilegio, e d'altra parte si urtava contro la difficoltà, che pareva insuperabile, di definire che cosa sia l'operaio. Le Società operaie stesse non si mostrarono sempre favorevoli a quel concetto restrittivo. Il Congresso delle Società operaie di mutuo soccorso palermitane, nel 1879, esprimeva il voto « che la Cassa pensioni per la vecchiaia, amministrata e guarentita dallo Stato, fosse resa accessibile, colle opportune cautele, a tutti i cittadini che hanno bisogno e volontà di parteciparvi. »

Però, con più maturo pensiero, si dovette riflettere che conveniva spiegare perchè lo Stato si facesse, non solo amministratore gratuito e garante delle pensioni, ma concorresse a costituire un fondo speciale e ad alimentarlo con un proprio contributo. Infatti, anche il Congresso sopracitato voleva bensì che la facoltà d'inscriversi fosse estesa a tutti i cittadini, ma, logicamente, soggiungeva « che i fondi del nuovo istituto si ricavassero unicamente dalle contribuzioni di chi ad esso si associasse. » Era ben diverso il pensiero da cui movevano i nostri legislatori, i quali avevano intuito come non si potesse giustificare l'intervento sociale, se non col fine di venire in aiuto degli operai, e come questa parola non potesse riferirsi alla generalità di coloro che in qualunque modo prestano l'opera loro manuale e sono salariati. Si è quindi tenuto fermo in tutti i disegni di legge il concetto che la Cassa pensioni fosse esclusivamente destinata agli operai: quanto alla definizione dell'operaio, si è tentato di eluderla collo stabilire una rendita così tenue, che fosse tolto alle classi più agiate di aspirarvi.

È certo che l'intervento dello Stato non sarebbe legittimo senza un interesse di Stato; in altri termini, non potrebbe giustificare il suo concorso ed il sacrificio finanziario che impone, se il favore che vuole concedere ai singoli individui non comprendesse un interesse generale. Se l'ordinamento economico attuale pone il lavoro e il capitale in mani distinte, e perciò sono fatte all'operaio condizioni

Digitized by Google

poco liete, non è meno vero che l'operaio rimane un fattore essenziale della produzione, fonte di prosperità per tutto il paese. Non è sotto alcun altro punto di vista che l'operaio può essere privilegiato; ma appunto per ciò si deve intendere soltanto l'operaio nel vero senso della parola, cioè l'operaio produttore. Per completare il concetto economico dell'operaio, si è aggiunto che debba anche essere retribuito ad opera o con salario; infatti, chi lavora il proprio capitale è operaio in quanto produce, ma non è nelle condizioni di aver bisogno di alcun provvedimento speciale; o se si tratta di un vero operaio, retribuito con stipendio fisso, ciò suppone un istituto presso il quale si trova come *impiegato*, e che provvede o deve provvedere al suo avvenire.

Può parere, a primo aspetto, una soverchia durezza escludere dai benefizi che derivano dal concorso finanziario dello Stato alla Cassa, gl'individui abbastanza numerosi, che, senza essere operai, prestano servizi ad opera o con salario; ma si deve considerare che a questi, per il loro tenore di vita, sono consentiti maggiori risparmi che non al vero operaio, e quindi possono valersi di altri mezzi di assicurazione; o sono in condizioni meno fortunate, e l'essere esclusi dal privilegio concesso agli operai veri sarà stimolo efficace per costringerli a passare in questa classe che rappresenta più di essi una utilità sociale. È tuttavia lasciato in facoltà della Cassa di riceverne le iscrizioni, istituendo per essi un puro servizio di assicurazione: vale a dire, verseranno il contributo necessario per costituire la rendita vitalizia, senz'altro concorso da parte dello Stato.

Date queste basi al disegno di legge, non rimane molto da dire sulla organizzazione amministrativa della Cassa. Il Ministro, coll'articolo 1° del suo progetto, ne affidava l'amministrazione alla Cassa di assicurazioni degli infortuni. Ma, a parte se questo Istituto potrebbe consentire, o, essendovi per legge obbligato, sarebbe in grado di assumere la nuova e più vasta ingerenza, non si comprende quali vantaggi ne deriverebbero alla nuova istituzione. Il Consiglio della Cassa per gl'infortuni è composto di rappresentanze di vari Istituti che hanno concorso, ma che ora non sarebbero in alcun rapporto colla Cassa pensioni.

Qui l'intervento dello Stato è più diretto, e pur riconoscendo l'Istituto come un ente autonomo, viene ad esso in aiuto, prestando

Digitized by Google

i suoi organi amministrativi, ed anche coi propri contributi; non solo quindi può esercitare su di esso una più immediata vigilanza, ma deve concorrere a stabilirne le basi, emanando lo statuto organico che comprende anche la composizione del Consiglio amministrativo. Quando, del resto, con studio più maturo, fosse riconosciuta la convenienza di affidarne l'amministrazione alla Cassa nazionale per gl'infortuni, ciò non sarebbe impedito dall'articolo 1°, come è da noi proposto; ma così, almeno, non saremo costretti a discutere e ad eliminare difficoltà che non hanno propriamente attinenza coll'istituzione della Cassa.

Ciò che in alcun modo non si potrebbe accettare è di scindere l'ente unico nazionale in casse multiple locali, sia attribuendo questo ufficio alle Casse di risparmio ordinarie, sia ad altre Associazioni che ne sarebbero autorizzate. Si potrebbe intendere quest'organismo quando si trattasse di confederare aggregazioni provinciali o regionali di operai, pel fine che si propone il nuovo istituto; ma invece sono gl'individui che aderiscono all'ente, in qualunque parte si trovino, e qualunque sia la mobilità a cui possono costringerli le vicende dell'immigrazione. È poi indispensabile dare la massima semplicità al congegno amministrativo della Cassa, che è per intero a carico dello Stato; ora quando dall'ultimo villaggio alla più grande città, come stabilisce l'articolo 11 del disegno di legge, gli uffici postali e le Casse di risparmio postali faranno il servizio delle iscrizioni, delle riscossioni dei contributi, i pagamenti delle pensioni e tutti gli atti che riguardano l'azione della Cassa pensioni, a noi sembrerebbe inutile complicazione creare degli enti intermedi fra l'Istituto e gli individui, senza contare che si tralascierebbe un'occasione opportuna per sviluppare sempre più anche in queste classi il sentimento unitario.

Nessuno troverà, speriamo, troppo ardite le nostre proposte che muovono dal concetto ben chiaro, che non sia possibile mascherare sotto un titolo pomposo di un disegno di legge provvedimenti irrisori. È noto come l'assicurarsi una pensione per la vecchiaia sia l'aspirazione più fervida e costante degli operai; come quasi tutte le Società di mutuo soccorso non furono convinte che da lunga e dolorosa esperienza, che i loro sforzi sarebbero tornati vani a questo scopo, e, tuttavia, non mancano d'istituire anche oggi fondi spe-

Digitized by Google

ciali di sussidi per la vecchiaia; come, allorchè si cominciò da parte del Governo ad annunciare il proposito di emanare qualche provvedimento a questo riguardo, vi furono petizioni alla Camera, congressi operai, pubblici comizî che ne sollecitarono l'attuazione. Però nessuno può illudersi che queste correnti fossero determinate piuttosto dai disegni di legge presentati alla Camera, che dal concetto generale di assicurare l'esistenza al lavoratore invalido per vecchiaia. Se attraverso al congegno tecnico e alle molte parole adoperate in senso diverso dal concetto che dovrebbero esprimere, gli operai avessero potuto intravedere che le pensioni assicurate da quelle proposte di legge, non erano pensioni, ma rendite vitalizie oscillanti dai cinque ai dieci centesimi al giorno, dopo quindici, venti, trenta anni di contributo, non so se l'idea d'istituire una Cassa di pensioni avrebbe avuto da parte degli operai così entusiastico accoglimento. Perciò noi abbiamo insistito perchè sin da principio, in un disegno di legge di pensioni per gli operai, venga fissato in modo irremovibile l'obbiettivo proprio che si vuol raggiungere, che è quello di assicurare l'esistenza al vecchio che ha lavorato per quarant'anni e che pure ebbe, per così lungo periodo di tempo, la virtù di fare risparmi. Lo studio deve essere rivolto a coordinare disposizioni che conducono a quello scopo, cercando di renderle attuabili, sia come sacrificio personale dell'operaio, sia come concorso dello Stato; che se a ciò non si potesse giungere, non si tratterebbe di procedere in senso inverso, vale a dire, di rimuovere lo scopo, e di cercarne un altro, per adattarlo a disposizioni attuabili, ma di dichiarare assurdo il concetto stesso che si pone a fondamento della legge. Se della Cassa di pensioni si volesse fare una Cassa di risparmio, non scorgiamo chi si vorrebbe ingannare mantenendo quella denominazione.

Noi crediamo di avere dimostrato, che, se la nazione non si trova in condizioni così floride da essere larga di maggiori benefici verso gli operai, può fare molto per essi anche nei limiti delle sue attuali strettezze; e che non vi è nulla di esorbitante o di utopistico in ciò che proponiamo. Non si deve, d'altra parte, dimenticare che lo Stato adempie con questo provvedimento ad un suo dovere perentorio. Oggi, col suffragio esteso, gli operai partecipano alla vita politica, e non è possibile immaginare che essi, che sono il maggior numero, entrando nei consigli della nazione, non debbano farvi pre-

Digitized by Google

valere i loro interessi. Chi volle la riforma politica, ne deve accettare le conseguenze; in ciò e non altro si dimostreranno le tendenze democratiche di chi regge la cosa pubblica e delle classi colte e agiate. Non è più il caso di abbandonare alle benevoli, e, come dicevasi, alle materne sollecitudini di altre istituzioni fondate e rette dalla borghesia, la vecchiaia dell'operaio; il quale è soltanto nello Stato, di cui è parte, che può cercare l'ambiente che lo conforti e lo rassicuri, e non vorrà domandare ad alcuno che provveda, quando egli, per mezzo dello Stato, può provvedere da sè a sè stesso direttamente.

Bisogna convincersi che non è senza qualche sacrificio che si può venire in aiuto degli operai; e quando il Governo prometteva la Cassa di pensioni per gli operai, non pensava certamente che tale istituto potesse sorgere dal nulla, nè intendeva di proporre al ministro di agricoltura, industria e commercio un problema insolubile; ho ragione per ritenere che volesse seriamente attuare questa parte del suo programma sociale, anche con un concorso, lasciando a chi spetta, che è il ministro del Tesoro, lo studio di quegli spedienti che potranno renderlo meno sensibile e meno grave al pubblico erario.

PANIZZA, *relatore*.

Digitized by Google

APPENDICE ALLA PRECEDENTE RELAZIONE

La Sotto-Commissione composta dagli onorevoli Chiaradia, Sacchetti, dal comm. Besso, coll'intervento dell'onorevole Luigi Ferrari, del comm. Bodio e del relatore, incaricata di studiare la questione se la Cassa Nazionale dovesse costituirsi come ente unico o come Casse locali autonome, ha ritenuto di prendere anzitutto in esame le modificazioni alla legge nuovamente proposte, alle quali la suddetta questione poteva ritenersi come subordinata.

Siccome questo esame ha dato luogo ad un'amplissima discussione, dalla quale derivano ulteriori proposte, così il relatore non crederebbe di aver pienamente soddisfatto all'obbligo proprio, senza riferire, almeno in riassunto, i pareri che in questa circostanza si sono manifestati e le conclusioni a cui la Sotto-Commissione medesima sarebbe pervenuta.

Non ebbe fin da principio la più favorevole accoglienza il concetto del relatore, di mantenere in modo rigoroso, ne' suoi precisi termini, l'obbiettivo della legge, che è quello d'istituire una Cassa di pensioni per gli operai. Considerando le condizioni presenti di questa classe, di fronte ad una continuità, per un lungo periodo di anni, di versamenti piuttosto elevati, pareva soverchio l'imporre, sulle basi della pura mutualità, il rischio di perdere il frutto di così lunghi sacrifici, sia per morosità che per morte, non avendo riguardo poi in alcun caso alla famiglia del lavoratore o, in generale, agli eredi; e si accennò perfino al desiderio che fossero comprese nel disegno di legge altre specie di assicurazioni.

Ma si è fatto riflettere che, proponendo d'istituire *pensioni*, nessuno intendeva di contemplare tutti i casi in cui può esercitarsi la previdenza; la pensione per la vecchiaia non è tutta la previdenza: è però il fine proprio della legge, e sarebbe un pregio, anzichè un difetto della medesima, di restringersi a questo ed esaurirlo completamente; nulla impedisce che siano contemplati anche altri casi, però in sede distinta e successivamente, poichè qui non fareb-

Digitized by Google

bero che confondere i criteri per giudicare se i mezzi siano equi e proporzionati al fine che si vuol conseguire.

Nella relazione sono esposte le principali ragioni per cui è necessario che la Cassa delle pensioni non si muti in una Cassa ordinaria di risparmio, o di altra specie di assicurazione, e la legge che la riguarda non perda il suo carattere peculiare per trasformarsi in una legge sulla previdenza in generale, pretendendo di regolarne tutte le forme.

Alla Sotto-Commissione parve inoltre troppo rigido il disegno di legge nel fissare il limite massimo della pensione a lire 365, rendendo variabile soltanto secondo le età il contributo minimo di lire 18. Ad essa sembrava che pel tenore di vita delle classi operaie, considerando che tra gl'iscritti vi possono essere persone dell'altro sesso, la pensione di lire 365 fosse, massime in alcune regioni d'Italia, eccedente i bisogni ordinari; e d'altra parte si osservò, che anche il minimo del contributo, fissato in lire 18 a 20 anni, potrebbe essere superiore alle forze dell'operaio, ed escludere dal beneficio della Cassa un gran numero d'individui, sopratutto in quell'età matura, cioè dai 30 ai 45 anni, nella quale, sviluppandosi il sentimento della previdenza, si troverebbero più disposti ad approfittare della istituzione.

Il relatore è compreso dalla saviezza e gravità di queste osservazioni; però, le basi teoretiche da cui muove per giustificare l'intervento dello Stato, non consentirebbero che si riducesse la pensione al disotto del minimo indispensabile per assicurare l'esistenza. Il principio del disegno di legge che istituisce la Cassa, facendo concorrere lo Stato alla formazione del fondo delle pensioni, non stabilisce cogli operai previdenti un semplice conto di dare e d'avere. Se colla pensione non fosse assicurata l'esistenza al vecchio operaio, lo Stato assumerebbe un onere, senza raggiungere alcuno degli effetti sociali, che sono la sola ragione per cui ha il dovere d'intervenire. Il contributo è, senza dubbio, un po' elevato, massime tra i 35 e 45 anni; ma è questo il campo nel quale potrà esercitarsi ampiamente la beneficenza locale, a norma dell'articolo 5° che istituisce il fondo speciale. Tuttavia, convengo, sopratutto per la considerazione che sono ammesse ad iscriversi alla Cassa pensioni anche le donne, che si potrebbe cercare un temperamento, e stabilire anche

Digitized by Google

un minimo della pensione, il quale, però, non dovrebbe mai discendere così in basso da perdere il carattere di pensione.

La Sotto-Commissione vorrebbe proporre che questo minimo fosse di lire 120; ora, si deve considerare, che appunto con questa cifra l'assegno annuo perderebbe il carattere di pensione, e, non assicurando il minimo necessario all'esistenza, non si potrebbe in alcun modo giustificare l'intervento dello Stato. Non così invece, se il minimo delle pensioni venisse stabilito nella cifra di lire 240; poichè, per le donne in ispecie, si può ritenere come pensione sufficiente, e il contributo non si troverebbe eccessivo anche per le classi che sono meno in grado di fare risparmi.

Fissando il minimo delle pensioni a lire 240, senza concorso dello Stato, il contributo dell'operaio sarebbe:

Età		Contributo annuo
a 20 anni	L.	15. 40
» 25 »	»	20. 70
» 30 »	»	28. 38
» 35 »	»	39. 84
» 40 »	»	58. 22
» 45 »	»	90. 66

Ma se il concorso dello Stato si facesse nelle proporzioni già indicate nella relazione, si avrebbe un contributo annuo:

Età		Contributo annuo
a 20 anni	L.	11. 94
» 25 »	»	16. 04
» 30 »	»	21. 98
» 35 »	»	30. 88
» 40 »	»	45. 12
» 45 »	»	70. 26

In questo caso, la quota supplementare a carico dello Stato, che risulta dalla differenza tra le cifre dei due prospetti sopra riportati, sarebbe:

Età		Contributo annuo
a 20 anni	L.	3. 46
» 25 »	»	4. 66
» 30 »	»	9. 40
» 35 »	»	8. 96
» 40 »	»	13. 10
» 45 »	»	20. 40

Digitized by Google

A noi sembra che, in questi termini, il contributo degli iscritti è nella misura richiesta dalla media dei salari, anche delle donne, e si raggiungerebbe il fine della legge, che è quello di conferire un assegno annuo che basti nella tarda età alle imprescindibili urgenze della vita.

Allo scopo di diminuire i contributi degli iscritti, la Sotto-Commissione penserebbe ancora di far decorrere la pensione per una metà soltanto al 60° anno compiuto, e la pensione intiera solo dopo il 65° anno.

Su questa proposta noi ci limitiamo a riflettere che, mentre sarebbe insignificante il beneficio per l'iscritto, si tornerebbe da capo, dopo il 60° anno, a dare un assegno troppo scarso per la necessità della vita, e quindi a contraddire il principio della legge, che intende conferire una pensione propriamente detta, e non un qualunque sussidio; ed inoltre si verrebbe ad allontanare di tanto il fine da raggiungere, che non si potrebbe più considerare come stimolo efficace alla previdenza. Non si deve poi dimenticare, che, date le condizioni dell'operaio italiano, l'invalidità al lavoro è precoce, e in generale i 60 anni si possono ritenere come l'ultimo termine di un'attività valevole a procurarsi il necessario sostentamento.

Un'ultima proposta si sarebbe fatta, cioè, che i versamenti dello Stato si dovessero effettuare col sistema della sopravvivenza assoluta, ma i versamenti degli iscritti si facessero per una metà, secondo il sistema medesimo, e una metà secondo le norme del progetto ministeriale.

Accettando tale proposta, non si potrebbe conseguire lo scopo prefisso della pensione, che aumentando il contributo degli iscritti, o almeno quello dello Stato. Ma non basta; si verrebbe ancora a fare della Cassa pensioni, per quanto riguarda una metà del contributo degli iscritti, una Cassa di risparmio ordinaria. Ora, noi dobbiamo ricordare di nuovo come non si possono confondere insieme queste due diverse funzioni. Nulla si oppone, che la Cassa Nazionale delle pensioni, come ente unico amministrativo, possa col tempo comprendere in sè stessa altri uffici di previdenza; vale a dire, nulla si oppone, che vengano in seguito istituite Casse speciali e affidate alla sua amministrazione; come, ad esempio, una Cassa

Digitized by Google

di previdenza per la vecchiaia, per depositi a risparmio ordinario; una Cassa per assicurazione di capitali in caso di morte e favore delle famiglie; una Cassa di controassicurazione dei contributi pagati per la pensione, cioè, restituzione agli eredi, in caso di premorienza, dei contributi versati alla Cassa pensioni, e così via. Ma non si comprende come fin d'ora, non avendo dinanzi che il disegno di legge per istituire una *Cassa di pensioni*, si dovessero escogitare tutte quelle combinazioni, che possono bensì coordinarsi, ma non hanno un legame necessario col fine suddetto.

La Sotto-Commissione manifestò il dubbio che la Cassa dovesse tornare a beneficio degli operai che si trovano in uno stato di minore disagio.

A me sembra che troppo spesso si dimentichi che ci troviamo nel campo della previdenza, e che l'esercizio di questa virtù suppone alcune condizioni che non possono essere universali. Sarebbe lo stesso se, ad una assicurazione per gl' infortuni, si trovasse ingiusto di ammettere soltanto alcune categorie di operai industriali, escludendone altre che pure sono esposte ad infortuni; o, quando queste non potessero pagare il premio d'assicurazione, si dovesse chiamare difettosa la legge che non li ammettesse a godere del beneficio.

Nell'ordine della beneficenza sarebbe veramente ingiusto non comprendere tutti, in generale, quelli che sono in misere condizioni; ma è naturale che, volendo incoraggiare la previdenza, non si abbiano in considerazione che coloro i quali possono mostrarsi previdenti. Ciò è necessariamente tolto a chiunque, col suo lavoro, non è in grado procacciarsi neppure il minimo necessario all'esistenza.

In una società come la nostra, che, a spese di tutti, non ha favorito finora che le classi agiate o medie, se il beneficio si venisse estendendo verso le classi più numerose, non sarebbe una ragione per rifiutarlo, solo perchè, richiedendo alcune condizioni senza le quali non sarebbe attuabile, non potrebbe estendersi egualmente a tutti quelli che si trovano nello stesso bisogno di soccorso. Si deve procedere con riguardo nel muovere rimprovero di aristocrazia alla Cassa che si vuole istituire, per non cadere nel solito argomento del *meglio*, che viene sempre posto innanzi da tutti coloro che sono nemici del *bene*.

Digitized by Google

Ma non si può dire che gli operai ammessi al beneficio che deriva dal concorso dello Stato, siano quelli che si trovano in minore disagio. Basta considerare che tra gli operai, che col lavoro manuale producono oggetti aventi carattere di scambio, e sono retribuiti ad opera o con salario, si dovrebbero comprendere tutti gli avventizî della campagna, per convincersi che l'apprezzamento non è esatto. Nell'altra categoria viene compresa, invece, tutta l'ampia categoria di quelli che prestano servizi personali, i quali, oltre il salario, avendo assicurato l'alloggio, il vitto e spesso il vestiario, è certo che sono, più che non l'operaio produttore, nella possibilità di fare risparmi. Nessun interesse sociale potrebbe giustificare in loro favore un intervento dello Stato; ma già è molto che questo assuma per essi la garanzia del fondo delle pensioni, e si presti a fare gratuitamente tutto il servizio amministrativo.

L'obbiezione più notevole, che, se avesse fondamento, toglierebbe al disegno di legge ogni carattere pratico, è quella che il concorso dello Stato, il quale per molti anni sarebbe esiguo, possa progressivamente aumentare, diventando nell'avvenire un peso insopportabile al pubblico erario.

Questo pericolo viene eliminato dall'essere il contributo dello Stato in correlazione al reddito del fondo patrimoniale della Cassa. La Cassa, per raggiungere la sua completa autonomia, come lo Stato, per diminuire il proprio onere, debbono tendere di necessità ad aumentare il fondo patrimoniale sino al punto che il reddito di questo basti ad integrare la somma necessaria per pagare le pensioni.

Se si considera che il reddito del fondo patrimoniale e il concorso dello Stato dovrebbero insieme dare lire 52,000,000 all'anno, il giorno in cui la Cassa avesse 5,000,000 d'iscritti, vale a dire, 5,000,000 di operai associati ad un Istituto di previdenza, il che significa animati da tutti i sentimenti benevoli che li portano ad affratellarsi in un fine comune protettivo; 5,000,000 d'individui che, potendo continuare i versamenti di contributi non lievi, sarebbero un segno manifesto che in paese il lavoro non manca ed è equamente retribuito; se si considerano le economie che, date queste condizioni, si renderebbero possibili soltanto nelle carceri, nella pubblica sicurezza (compresi il mantenimento ed il ricovero degli inabili al lavoro) ed in altri rami della pubblica assistenza, non

Digitized by Google

vi sarà, io credo, alcuno che possa mostrarsi trepidante sulle conseguenze finanziarie eventuali di questa legge. Purtroppo, questo ideale non si raggiungerà mai. Se si dovessero avere subito 50,000 iscritti, e sarebbe per ora il più splendido dei risultati, detratto il reddito del fondo patrimoniale, che si può calcolare a 300,000 lire (senza ricorrere agli utili netti delle Casse di risparmio ordinarie o postali e dei depositi giudiziali e ad altri espedienti coi quali verrebbe portato immediatamente al punto da bastare a tutti i bisogni), la quota di concorso dello Stato non oltrepasserebbe le 200,000 lire annue, che si potrebbero, inoltre, corrispondere alla Cassa in un lungo periodo di anni.

Riepilogando, diremo, che si debbono accettare tutte le modificazioni che possono rendere la nuova istituzione accessibile al maggior numero, e le clausole che valessero a migliorarne e semplificarne il congegno; ma non quelle che potessero mutare il fine speciale che con questa legge si è proposto. Se la Cassa pensioni non racchiude in sè, come si affermò da chi riferiva alla Camera francese sopra una legge sulla materia, tutto il problema sociale, non sfuggirà ad alcuno la sua alta importanza morale, di cui non si è trattato, per limitarci a considerarne la base tecnica ed amministrativa. Qui vogliamo soltanto osservare, che anche il lato morale del nuovo istituto verrebbe a mancare quando colla parola *pensione* si dovesse esprimere qualche cosa di diverso da ciò che solo e propriamente corrisponde a quel concetto.

PANIZZA, *relatore*.

NB. — *Le tabelle a cui si riferisce il disegno di legge sono calcolate sui valori dei prospetti inseriti nella* Relazione *e in questa* Appendice.

Digitized by Google

Disegno di legge per la istituzione di una Cassa Nazionale di pensioni per gli operai, redatto dal Ministero.

Art. 1.

È istituita una Cassa Nazionale delle pensioni per gli operai. Essa costituisce un corpo morale autonomo, ed è amministrata dalla Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 2.

Alla Cassa Nazionale possono essere iscritti i cittadini italiani d'ambo i sessi, quale si sia la loro età, che attendano a lavori manuali, o prestino servizio ad opera o per salario, o pure, se per l'età non siano in grado di lavorare, appartengano a famiglie comprese nella detta classe.

Art. 3.

Il fondo per le pensioni è formato:

a) dai contributi delle persone che si iscrivono nella Cassa, e dai capitali versati per la costituzione di rendite vitalizie o temporanee;

b) dalla somma corrispondente ai biglietti consorziali definitivi che sono o saranno prescritti per effetto della legge 7 aprile 1881 sull'abolizione del corso forzoso;

c) dalle eredità vacanti devolute allo Stato, a sensi dell'articolo 758 del Codice civile;

d) dai lasciti e dai doni fatti dai privati o dai corpi morali alla Cassa, sia a beneficio di tutti gli iscritti, che con particolare designazione, e dalle somme che in qualsiasi altro modo potranno pervenire alla Cassa.

Art. 4.

Le pensioni sono regolate col sistema combinato dei conti individuali e della mutualità.

Digitized by Google

Ciascun iscritto ha un conto individuale in cui viene segnato il suo credito.

I contributi annuali non possono essere inferiori a 12 lire, nè superiori a 200; essi possono essere versati in una o più rate, purchè ciascuna di esse non sia inferiore ad 1 lira.

Art. 5.

Il diritto alla pensione si acquista:

a 50 anni da coloro che hanno contribuito alla Cassa per 30 anni;

a 55 anni da coloro che vi hanno contribuito per 20 anni;

a 60 anni da coloro che vi hanno contribuito per 15 anni.

È in facoltà dell'iscritto di liquidare la pensione anche dopo i termini indicati.

Art. 6.

Perde il diritto alla pensione l'iscritto che per due anni non abbia versato i contributi. Il tempo di decadenza decorre dal giorno in cui i versamenti risultano inferiori alla somma che l'iscritto avrebbe dovuto versare alla Cassa, ragguagliando il contributo alla ragione di lire 12 all'anno.

Non è computato per la decadenza il tempo in cui l'iscritto presta il servizio militare.

Nel caso di decadenza l'iscritto potrà ritirare soltanto le somme da lui o da altri per lui versate, senza i relativi interessi.

Art. 7.

L'iscritto, acquistato il diritto alla pensione, può chiedere:

o la liquidazione di una pensione vitalizia, corrispondente alla totalità del suo credito, formato dai versamenti fatti da lui o da altri per lui, dalle quote di concorso di cui all'articolo 11 e dai relativi interessi composti;

o il pagamento di un capitale ragguagliato all'intero suo credito, formato nel modo anzidetto.

Potrà anche lasciare presso la Cassa tutto o parte dell'anzidetto capitale, a titolo di deposito fruttifero, e riscuoterne gl'interessi. In caso di morte la somma rimasta a suo credito sarà pagata agli eredi.

Digitized by Google

Art. 8.

Il saggio dell'interesse, le tavole di mortalità e i ragguagli per la conversione del capitale in rendita saranno determinati con decreto reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 9.

Se l'iscritto muore prima di avere acquistato il diritto alla pensione, il totale dei contributi da esso o per esso versati, e dei relativi interessi composti, sarà pagato ai suoi eredi.

Se l'iscritto muore dopo avere acquistato il diritto alla pensione, sarà pagato ai suoi eredi un capitale eguale a quello che sarebbe spettato al defunto se, al giorno della morte, ne avesse chiesto il pagamento ai sensi del 2° capoverso dell'articolo 7.

Art. 10.

Coloro che per malattia o per altra causa divengono inabili al lavoro prima di avere acquistato il diritto alla pensione, a norma dell'articolo 5, e non possono ottenere veruna indennità in forza della legge sugli infortuni nel lavoro, potranno chiedere la liquidazione di una pensione o il pagamento di un capitale, calcolati colle norme dell'articolo 7, aggiungendovi:

a) gl'interessi ritenuti dalla Cassa per effetto dell'articolo 6;

b) la metà delle quote di concorso assegnate agli iscritti che hanno perduto il diritto alla pensione, a sensi di detto articolo 6;

c) i lasciti, le elargizioni e i doni fatti alla Cassa con destinazione speciale a favore degli inabili al lavoro.

Però l'aumento del capitale e della pensione colle quote di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, dovrà farsi pel solo caso che le pensioni o il capitale calcolati colle norme dell'articolo 7, non raggiungano rispettivamente 200 lire annue o 3000 lire, e sino a concorrenza di dette somme.

Art. 11.

Il fondo comune per le pensioni, da ripartirsi fra tutti gli iscritti, è formato dai nove decimi delle somme indicate alla lettera *c*, degli interessi della somma indicata alla lettera *d* dell'articolo 3, salvo per questi ultimi una destinazione speciale, e delle

Digitized by Google

quote di ripartizione rimaste libere per morte degli iscritti, nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 9.

Detto fondo sarà ripartito alla fine del quindicesimo anno dall'istituzione della Cassa fra tutti gl'iscritti contribuenti, in ragione del numero degli anni d'iscrizione, e in misura non eccedente 50 lire per ogni anno di iscrizione compiuto.

Dopo il quindicesimo anno, la ripartizione del fondo comune sarà fatta annualmente e in parti eguali fra tutti gl'iscritti contribuenti, serbata la misura di cui nel precedente comma.

Se vi sarà avanzo dopo fatta la ripartizione, sarà riportato al fondo da distribuirsi nell'anno successivo.

Art. 12.

Nei primi 15 anni dall'istituzione della Cassa le assegnazioni speciali stabilite coll'articolo 10, lettere *a*, *b*, *c*, a favore degli inabili al lavoro, saranno sostituite da una somma che il Consiglio superiore di amministrazione fisserà ogni anno a beneficio delle persone medesime.

Art. 13.

La Cassa avrà un fondo di riserva formato col decimo delle entrate indicate all'articolo 11, e dopo il quindicesimo anno, colla metà delle quote di concorso rimaste disponibili per la decadenza degli iscritti dal diritto a pensione, a senso dell'articolo 6. Detto fondo dovrà aumentarsi sino a raggiungere il ventesimo del debito complessivo della Cassa verso gl'iscritti.

Art. 14.

La Cassa dovrà alienare nel termine di cinque anni i beni immobili che in qualunque modo acquisterà, tranne quelli adibiti a sede degli uffici: però il termine della vendita può prorogarsi per decreto ministeriale, sentito il parere del Consiglio di Stato. Essa, fatta eccezione per l'acquisto di stabili da collocarvi la propria sede, dovrà impiegare i capitali di cui dispone in titoli del debito pubblico dello Stato o garantiti dallo Stato, in buoni del Tesoro, in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti, e in cartelle di Istituti italiani di credito fondiario.

Si potranno autorizzare altre forme d'impiego mediante regio decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Digitized by Google

Art. 15.

La Cassa Nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro potrà prelevare le spese occorrenti all'amministrazione della Cassa pensioni dagli utili del fondo di riserva, od anche, in caso d'insufficienza, da quelli del fondo comune per le pensioni.

Nel Consiglio superiore di amministrazione saranno rappresentati coloro che faranno elargizioni di qualsiasi natura alla Cassa pensioni, purchè di un valore non inferiore a 20,000 lire, o le assegneranno un sussidio non inferiore a 1000 lire.

Art. 16.

Le Società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute potranno versare alla Cassa per conto di singoli soci aventi i requisiti di cui all'articolo 2 le somme raccolte per formarne pensioni, anche se eccedano il limite stabilito nell'articolo 4.

Art. 17.

Le pensioni e qualunque credito degl'iscritti verso la Cassa non possono essere sequestrati nè ceduti, e possono esigersi per procura soltanto nei casi di malattia o impedimento accertato da certificato del sindaco del comune ove risiede l'iscritto.

Art. 18.

Gli Uffici postali e le Casse postali di risparmio faranno il servizio gratuito alla Cassa per ciò che riguarda le iscrizioni dei soci, le riscossioni dei contributi, i pagamenti delle pensioni e tutti gli atti concernenti l'azione della Cassa medesima.

Art. 19.

Le corrispondenze fra la Cassa pensioni e tutti gli uffici pubblici del Regno sono ammesse in franchigia postale; e così pure le corrispondenze private indirizzate ad essa.

La Cassa gode delle stesse esenzioni fiscali che sono o saranno concesse alle Casse di risparmio postali e ordinarie.

Sono esenti dal diritto di registro e bollo e da qualsiasi altra

Digitized by Google

tassa o spesa i tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano investiti i capitali della Cassa; i registri, i certificati gli atti di notorietà e gli altri documenti che possono occorrere tanto alla Cassa per sè stessa quanto ai privati, per la esecuzione della presente legge.

Sono pure esenti dalla tassa di bollo, di registro ed ipoteca le donazioni ed elargizioni fatte alla Cassa per atto tra vivi o per causa di morte.

Art. 20.

La Cassa pensioni è sottoposta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovrà trasmettere i bilanci annuali, e tutte le notizie o i ragguagli che le saranno chiesti.

Essa compilerà ogni cinque anni, a partire dal quindicesimo anno di sua istituzione, un bilancio tecnico, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero anzidetto.

Art. 21.

È data facoltà al Governo di provvedere all'esecuzione della presente legge con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore della Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Digitized by Google

Disegno di legge per l'istituzione di una Cassa Nazionale di pensioni per gli operai.

Testo proposto dal relatore.	Testo approvato dalla Commissione.
Art. 1.	Art. 1 (1).
: istituita una Cassa Nazionale e pensioni per gli operai che ab- ıo raggiunto l'età di sessant'anni. : riconosciuta come corpo morale onomo, e sarà regolata ammini- ıtivamente secondo un proprio ;uto organico, da approvarsi con reto reale.	*Sospeso.*
Art. 2.	Art. 2.
Possono iscriversi alla Cassa Na- ıale tutti gli individui di ambo i si dagli anni 20 ai 45, cittadini iani, che col lavoro manuale pro- ono oggetti aventi carattere di mbio, e siano retribuiti ad opera ın salario.	Possono iscriversi alla Cassa Nazionale tutti gli operai, cittadini italiani, d'ambo i sessi, dagli anni 18 ai 45, addetti alle industrie di terra e di mare, all'agricoltura ed agli uffici di scambio e di trasporto attinenti a quelle industrie e che siano retribuiti ad opera o con salario.

(1) Nell'adunanza del 17 maggio 1893 la Commissione incaricò una Sotto-Commissione, composta di Besso, Chiaradia, Panizza, Paolini e Sacchetti, di studiare e proporre le norme più efficaci a conciliare con l'unità finanziaria e tecnica, la maggiore autonomia locale per promuovere ed ottenere il maggior concorso della beneficenza. La redazione dell'articolo 1° fu quindi riservata a questa Sotto-Commissione, la quale ebbe facoltà, qualora non potesse esaurire il suo compito prima della chiusura della Sessione, di riferire i resultati dei suoi studi a S. E. il Ministro.

Digitized by Google

Art. 3.

Gli iscritti versano un contributo annuo, pagabile in rate mensili, e stabilito per le varie età, secondo la tabella *A* annessa alla presente legge.

A sessant'anni compiuti hanno diritto ad una pensione di annue lire 365, pagabili in rate mensili posticipate.

Art. 4.

La Cassa avrà un fondo patrimoniale formato:

a) dalla somma corrispondente ai biglietti consorziali definitivi che sono o saranno prescritti per effetto della legge 7 aprile 1881 sull'abolizione del corso forzoso;

b) dalle eredità vacanti devolute allo Stato, a sensi dell'articolo 758 del Codice civile;

c) dalle somme che in qualsiasi altro modo potranno pervenire alla Cassa.

Art. 5.

La Cassa Nazionale ha inoltre un fondo speciale costituito dai lasciti o doni dei privati o dei corpi morali destinati a beneficio degli iscritti, sia per diminuire il loro contributo, sia per altra particolare designazione.

Art. 6.

La Cassa, per ogni iscritto, pone a debito dello Stato una quota supplementare, stabilita secondo le norme

Art. 3.

Identico.

A sessant'anni compiuti hanno di ritto ad una pensione annua che v da un minimo di lire 120 ad un mas simo di lire 365.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Digitized by Google

della tabella *B* annessa alla presente legge.

La Cassa pone a debito dello Stato, per ogni iscritto durante il periodo in cui appartiene all'esercito o ad altri corpi governativi militarmente organizzati, una somma eguale al contributo individuale stabilito alla tabella *A* e la quota supplementare stabilita alla tabella *B*.

L'obbligo complessivo dello Stato viene in ciascun anno diminuito del reddito del fondo patrimoniale di cui all'articolo 4.

Alla parte rimanente il Governo provvede con iscrizioni in bilancio, a seconda delle norme fissate in speciale convenzione tra la Cassa e il Ministero del tesoro.

Art. 7.

Gl'iscritti che si trovano in ritardo nel pagamento delle rate di oltre tre mesi dovranno corrispondere il relativo interesse calcolato secondo le norme che saranno stabilite per regolamento.

Perde il diritto alla pensione l'iscritto che per tre anni consecutivi non abbia versato i contributi. Le somme da lui versate passano al fondo patrimoniale.

Le quote supplementari, versate per suo conto dallo Stato, vengono rimborsate al Tesoro.

Art. 8.

Se l'iscritto muore prima di avere compiuto i sessant'anni, i contributi

La Cassa pone a debito dello Stato, per ogni iscritto, durante il periodo in cui appartiene all'esercito o all'armata, per obbligo di leva e per servizio di prima categoria, una somma eguale al suo contributo individuale.

Identico.

Alla parte del contributo dello Stato che rimane scoperta, il Governo provvede, ecc., ecc. (*il resto identico*).

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Se l'iscritto muore prima di avere compiuto i sessant'anni, i contributi

Digitized by Google

da lui o per lui versati passano al fondo patrimoniale.

Se l'iscritto diventa inabile al lavoro per stato morboso cronico o per infortunio prima di avere compiuto i sessant'anni, avrà diritto alla restituzione dei versamenti fatti e relativi interessi composti.

Le quote supplementari, versate per suo conto dallo Stato, vengono rimborsate al Tesoro.

da lui versati rimangono acquisiti al fondo delle pensioni.

Se l'iscritto diventa in modo assoluto e permanente inabile al lavoro per stato morboso cronico o per infortunio, prima di aver compiuto i sessant'anni, avrà diritto, a 60 anni compiuti, alla rendita ridotta che rimarrebbe assicurata dai contributi fino allora pagati in proprio da lui e da ciò che fu versato per suo conto dallo Stato.

Art. 9.

La Cassa Nazionale è autorizzata a ricevere le iscrizioni degli individui che prestano servizi personali o attendono a lavori manuali retribuiti ad opera o con salario non compresi nella classe indicata all'articolo 2, di fronte al pagamento di un contributo fissato secondo la tabella *C*.

Art. 9.

In caso di premorienza dell'operaio iscritto che lasci vedova ed orfani di età di 15 anni o meno, verrà attribuita loro una indennità pari alla metà dei rispettivi contributi, senza aumento di interessi.

Art. 10.

L'operaio iscritto a norma dell'articolo 2, che per un anno consecutivo cessa di appartenere a questa classe, per darsi ai servizi o lavori di cui all'articolo precedente, decade dal diritto alla pensione, e può chiedere la restituzione dei versamenti fatti, senza gl'interessi. Le quote supple-

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Digitized by Google

nentari, versate per suo conto dallo Stato, sono rimborsate al Tesoro.

Può conservare l'iscrizione continuando il pagamento del contributo nella misura fissata dalla tabella *C*, per l'età in cui si era iscritto alla Cassa.

Art. 11.

Le somme versate dagli inscritti alla Cassa e le rendite vitalizie non possono essere nè cedute, nè sequestrate.

Le esazioni possono farsi per procura soltanto nei casi di malattia, o impedimento accertato dal sindaco del comune ove risiede l'inscritto.

Art. 12.

Il servizio delle iscrizioni alla Cassa Nazionale, delle riscossioni dei contributi e dei pagamenti, sarà fatto dagli uffici postali e dalle Casse postali di risparmio, senza onere da parte della Cassa Nazionale delle pensioni.

Art. 13.

Le corrispondenze fra la Cassa pensioni e tutti gli uffici pubblici del Regno sono ammesse in franchigia postale; e così pure le corrispondenze private indirizzate ad essa.

La Cassa gode delle stesse esenzioni fiscali che sono o saranno concesse alle Casse di risparmio postali e ordinarie.

Art. 12.

Le pensioni e le altre somme che eventualmente fossero liquidate all'operaio, alla vedova od agli orfani, a norma dell'articolo 9, non possono essere nè cedute, nè sequestrate.

Le riscossioni delle pensioni o somme suddette, possono farsi per procura soltanto nei casi di malattia, o impedimento accertato dal sindaco del comune ove risiede l'inscritto.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

La corrispondenza della Cassa pensioni sarà trattata come quella della Cassa Nazionale d'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Identico.

Digitized by Google

Sono esenti dal diritto di registro e bollo e da qualsiasi altra tassa o spesa i tramutamenti dei titoli di Debito pubblico in cui sono investiti i capitali della Cassa, i registri, i certificati, gli atti di notorietà e gli altri documenti che possono occorrere tanto alla Cassa per sè stessa, quanto ai privati, per la esecuzione della presente legge.

Sono pure esenti dalla tassa di bollo, di registro ed ipoteca le donazioni ed elargizioni fatte alla Cassa per atto tra vivi o per causa di morte.

Identico.

Sono pure esenti dalla tassa di bollo di registro, di successione, ipoteca e manomorta, le donazioni ed elargizioni fatte alla Cassa per atto tra vivi o per causa di morte.

Art. 14.

La Cassa pensioni è sottoposta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovrà trasmettere i bilanci annuali e tutte le notizie o i ragguagli che le saranno chiesti.

Essa compilerà ogni cinque anni, a partire dal quindicesimo anno di sua istituzione, un bilancio tecnico, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero anzidetto.

Art. 15.

Identico.

Al termine di ogni quinquennio ed entro il semestre successivo la Cassa redigerà un bilancio tecnico e patrimoniale che ponga a raffronto in base alle statistiche demografiche e amministrative della Cassa le probabili entrate ed uscite future, distintamente per ogni categoria d'impegni, calcolate ad un saggio d'interesse non superiore a quello conseguito nel quinquennio precedente.

Dei risultati di tali bilanci si terrà conto per modificare nella medesima relazione le tabelle *A* e *B*. Le modificazioni stesse non possono avere effetto retroattivo.

Digitized by Google

Art. 15.	Art. 16.
È data facoltà al Governo di provvedere all'esecuzione della presente legge con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.	È data facoltà al Governo di provvedere all'esecuzione della presente legge con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale.

Digitized by Google

Tabelle annesse al disegno di legge proposto dal relatore.

Tabella A. — Contributo annuo degli iscritti.

ETÀ dell'iscritto	Misura di pensione annua (in lire)								
	120	150	180	210	240	270	300	330	365
Anni 20 . . . L.	4.58	6.21	7.85	9.49	11.12	12.75	14.39	16.03	18. »
Id. 25 . . . »	6.14	8.33	10.52	12.71	14.90	17.10	19.29	21.48	21.12
Id. 30 . . . »	8.38	11.37	14.36	17.35	20.34	23.34	26.33	29.32	32.92
Id. 35 . . . »	11.75	15.95	20.15	24.35	28.55	32.75	36.95	41.14	46 21
Id. 40 . . . »	17.21	23.36	29.50	35.65	41.79	47.94	54.08	60.23	67.64
Id. 45 . . . »	26.94	36.55	46.18	55.80	65.42	75.04	84.66	94.28	105.88

Tabella B. — Quota supplementare annua dello Stato.

ETÀ dell'iscritto	Misura di pensione annua (in lire)								
	120	150	180	210	240	270	300	330	365
Anni 20 . . . L.	3.27	3.60	3.93	4.25	4.58	4.91	5.25	5.56	5.88
Id. 25 . . . »	4.38	4.82	5.26	5.70	6.14	6.57	7.01	7.45	7.88
Id. 30 . . . »	5.98	6.58	7.18	7.78	8.38	8.97	9.57	10.17	10.75
Id. 35 . . . »	8.40	9.24	10.08	10.92	11.76	12.60	13.44	14.28	15.09
Id. 40 . . . »	12.29	13.52	14.75	15.98	17.21	18.44	19.67	20.90	22.09
Id. 45 . . . »	19.24	21.17	23.09	25.01	26.94	28.86	30.79	32.71	34.58

Tabella C. — Contributo degli iscritti a norma dell'art. 10.

ETÀ dell'iscritto	Misura di pensione annua (in lire)								
	120	150	180	210	240	270	300	330	365
Anni 20 . . . L.	7.85	9.81	11.78	13.74	15.70	17.66	19.62	21.59	23.88
Id. 25 . . . »	10.52	13.15	15.78	18.41	21.04	23.67	26.30	28.93	32. »
Id. 30 . . . »	14.36	17.95	21.54	25.13	28.72	32.31	35.90	39.49	43.67
Id. 35 . . . »	20.15	25.19	30.23	35.27	40.31	45.35	50.39	55.42	61.30
Id. 40 . . . »	29.50	36.88	44.25	51.63	59. »	66.38	73.75	81.13	89.73
Id. 45 . . . »	46.18	57.72	69.27	80.81	92.36	103.90	115.45	126.99	140.46

Digitized by Google

AVVERTENZA.

I contributi indicati nella tabella *C* sono i valori PURI calcolati in base alle ipotesi seguenti:

a) che il contributo sia pagato alla Cassa pensioni in rate mensili posticipate dal giorno dell'ammissione fino al compimento del 60° anno di età, e non sia per alcuna parte restituibile agli eredi in caso di premorienza dell'inscritto;

b) che la pensione sia pagabile, in rate mensili posticipate, all'inscritto dal giorno in cui comincia il suo 61° anno di età;

c) che la legge di sopravvivenza applicabile agli inscritti sia quella risultante dalla tavola di mortalità per la popolazione maschile italiana pubblicata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio - Direzione Generale della Statistica - nel *Movimento dello Stato civile dell'anno* 1888 - Roma, Tip. Elzeviriana, 1890;

d) che gli interessi da attribuirsi ai fondi della Cassa pensioni sieno ragguagliati al 4 °/₀ all'anno.

Nelle due precedenti tabelle *A* e *B* sono riportati i medesimi contributi di questa tabella *C* distinti nelle due parti da pagarsi l'una dall'operaio e l'altra dallo Stato sotto le identiche condizioni sovraesposte. Dovrà poi valutarsi il contributo speciale corrispondente all'onere fatto alla Cassa pensioni dall'articolo 9 della legge.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google